

DECRETO DC/99/19/CRL

**D. STERLICCHI / SKY ITALIA
(GU14/71056/2019)**

Il Commissario straordinario

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito “*Regolamento Indennizzi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 maggio 2019, n. T00118, di nomina del Dott. Claudio Lecce quale Commissario straordinario del Comitato regionale delle comunicazioni (Co.re.com.);

VISTA l'istanza di D. STERLICCHI del 20/01/2019 acquisita con protocollo n. 0024388 del 22/01/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante ha dedotto di aver effettuato erroneamente un bonifico a Sky di € 317,00, non dovuti e che, nonostante i ripetuti solleciti di restituzione, non aveva mai ottenuto risposta. Chiedeva pertanto la restituzione della somma suddetta e un indennizzo per i reclami inviati, pari a €100.

2. La posizione dell'operatore

Sky non produceva alcuna memoria e non presenziava all'udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione.

3. Motivazione della decisione

L'istanza è generica ed indeterminata, oltre a non essere supportata da alcuna prova. In particolare l'utente ha completamente omesso l'allegazione dei fatti, ovvero le motivazioni per cui la somma corrisposta non era dovuta, oltre che ovviamente a fornire prova effettiva dell'esborso. Neanche i reclami sono in alcun modo circostanziati o prodotti, a dimostrazione del o dei tentativi effettuati con il gestore per la restituzione della somma, prima di ricorrere al contenzioso. Poichè secondo il basilare principio ordinamentale , chi agisce in giudizio deve provare i fatti che pone a fondamento della propria pretesa, nel caso in esame l'istante non ha assolto nessuno degli oneri su di sè incombenti, lasciando l'oggetto del contendere vago ed indimostrato. Per tali motivi la domanda non può essere accolta .

DECRETA

Articolo 1

1. L'istanza di definizione presentata dal sig. D. Sterlicchi nei confronti di Sky il 20.1.2019 è rigettata. Spese di procedura compensate.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11/07/2019

Il Commissario straordinario

F.TO